


0461607084



CORPO POLIZIA LOCALE S.A. ROTALIANA - PAGANELLA



Sede: Mezzolombardo - Via G. Perlasca, 13
tel. 0461-602758 fax. 0461-607084

Ord. nr. 101/2007
Prot. n. 11779
Prot.P.M. nr. 3918/14-1-101

OGGETTO: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IL SINDACO

Premesso che con D.M. d.d. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;

richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2350 di data 26 ottobre 2007 avente ad oggetto "Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, art.7. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m., art. 2 - Adozione del Piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodo novembre 2007 - marzo 2008 e novembre 2008 - marzo 2009);

preso atto che al punto 1) del suddetto Piano viene evidenziato che nella stagione invernale potranno verificarsi ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri degli inquinanti atmosferici e che pertanto si rende necessario provvedere all'adozione di misure preventive e di emergenza per la limitazione della circolazione delle categorie di veicoli maggiormente inquinanti e una complessiva riduzione del traffico al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza della popolazione;

ritenuto consequenziale adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel piano di azione suddetto i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare di tipo stagionale permanente, vietando la circolazione dei veicoli Euro 0 e dei veicoli diesel Euro 1 nonché dei motocicli e ciclomotori Euro 0, dalle ore 07.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni, con esclusione dei sabati e festivi per il periodo che intercorre dall'apposizione della segnaletica al 31 marzo 2008.

visto l'art. 65 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L (art. 43 L.R. 04 gennaio 1993 n. 1; art. 9 L.R. 23 ottobre 1998) T.U.L.L.R.R.O.C. regolante gli accordi di programma per l'attuazione, che richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni ed altri enti pubblici;

visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 02 aprile 2002 n. 60, in recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti (dir. 96/62/CE);

0461607084

visto il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2051 di data 21 settembre 2007;

visti gli art. 5 c. 3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

ordina

nel periodo compreso tra il 12.11.2007 al 31.03.2008 su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Mezzolombardo, "l'istituzione del divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni (ad esclusione dei sabati e festivi) per tutti i veicoli a motore Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, i motocicli e ciclomotori Euro 0.

Sono escluse dal divieto le seguenti strade ricadenti all'interno del centro abitato di Mezzolombardo:

1. *Via Trento, solo nel tratto che consente il collegamento tra la bretella denominata "Piccoli-Paterna" ed il Ponte della Rupe;*
2. *il tratto della SS 43 che attraversa il centro abitato del Comune di Mezzolombardo;*
3. *la bretella denominata "Piccoli-Paterna" ed in particolare il collegamento fra la rotonda ubicata nei pressi del Supermercato ORVEA e la SP 90 III Tronco (via Trento);*

Sono escluse dalle misure di limitazione della circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. *autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio e taxi;*
2. *veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;*
3. *mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;*
4. *veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, nonché Trentino Servizi, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Enel, Telecom e Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico;*
5. *veicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;*
6. *veicoli con targa straniera utilizzati da soggetti residenti all'estero;*
7. *i veicoli di lavoratori in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;*
8. *mezzi agricoli e veicoli utilizzati ad esclusive funzioni agricole, limitatamente al tragitto per accedere ai fondi aziendali e comunque limitatamente alle operazioni improrogabili.*

La Polizia Locale è autorizzata a concedere deroghe alla presente ordinanza purché limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione provinciale, che

0461607084

non siano in contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano stesso e che siano correlate ad interessi pubblici, ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze altrimenti non fronteggiabili.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura della squadra segnaletica del cantiere comunale di quest'Amministrazione, dandone avviso contemporaneamente al Comando Polizia Locale "S.A. Rotaliana Paganella". (tel. 0461-602758).

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Dispone che

la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Mezzolombardo, 02 novembre 2007



IL SINDACO
avv. Rodolfo Borgia